

Napoli 19 maggio 2011



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale X

Politiche Sociali ed Educative

Servizio Politiche di Inclusione Sociale

OGGETTO: Gara d'appalto relativa all'aggiudicazione della fornitura di prodotti igienico/sanitari c/o le strutture socio-assistenziali. - **Chiarimenti** -Det. Dir. n. 81 del 18/11/10 e s.m.i. n. 4 del 21/1/11.

In relazione all'argomento riportato in oggetto si comunica che sono pervenute allo scrivente Servizio le richieste di chiarimenti di seguito riportate e si forniscono i relativi riscontri:

1. Domanda

Per il prodotto LYSOFORM si richiede l'autorizzazione ministeriale; se dalla scheda di sicurezza si evince il numero dell'autorizzazione è sufficiente o bisogna allegare altro documento aggiuntivo?

Risposta

L'art. 3 comma 6 del CSA stabilisce che le certificazioni delle capacità tecniche delle ditte concorrenti possono essere autocertificate mediante dichiarazione sottoscritta in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/00, fermo restando la necessità di comprovarle successivamente.

Per quanto attiene il prodotto LYSOFORM occorre allegare anche la copia conforme all'originale, resa nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di registrazione; in mancanza è possibile, nella prima fase della gara, presentare una dichiarazione, attestante il requisito, resa ai sensi della già richiamata normativa n. 445/00 e, successivamente nella seconda fase della gara, trasmettere alla stazione appaltante la copia conforme all'originale del citato decreto.

2. Domanda

Per la fornitura e distribuzione di prodotti igienico/sanitari e complementi di pulizia alle strutture socio assistenziali per anziani e senza fissa dimora, richiedete per quanto concerne la documentazione inerente i prodotti offerti, la presentazione oltre che delle schede tecniche di sicurezza, per i prodotti disinfettanti, copia del Decreto Ministeriale di registrazione a norma di legge (CEE 88/379- D.M. 20.1.92). Detta registrazione, è ben evidenziata con il numero di protocollo di concessione ministeriale sulla scheda di sicurezza dei prodotti che abbiamo intenzione di offrire nel capitolato; è sufficiente ? O necessitate di un documento di registrazione e di concessione?

Risposta

L'art. 3 comma 6 del CSA stabilisce che le certificazioni delle capacità tecniche delle ditte concorrenti possono essere autocertificate mediante dichiarazione sottoscritta in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/00, fermo restando le necessità di comprovarle successivamente nel corso della fase successiva della gara. Per i prodotti disinfettanti in particolare, il menzionato art. 3 comma 6 richiede

la presentazione di copia conforme all'originale del Decreto Ministeriale di registrazione a norma di legge (CEE 88/379- D.M. 20.1.92); pertanto il numero di protocollo di concessione ministeriale riportato sulla scheda di sicurezza deve essere accompagnato almeno da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 attestante il requisito, rimane ferma la necessità, successivamente nella seconda fase della gara, di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme del richiesto decreto.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Giulietta CHIEFFO)

Via Salvatore Tommasi, 19 - 80135 Napoli - Italia - tel. (+ 39) 081 7953232 - fax (+ 39) 081 7953250